

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

## PROTOCOLLO D'INTESA

**PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI A SUPPORTARE LE ESIGENZE DIDATTICHE E ORGANIZZATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2022-2023.**

### TRA

la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata anche Regione, rappresentata da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia;

### E

l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato anche Ufficio scolastico regionale, rappresentato da \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore generale

### PER

la realizzazione di interventi finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia - di seguito denominate anche sistema scolastico regionale - da attuarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 11-14 della legge regionale 5 agosto 2022, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

### PREMESSO CHE

- a) negli Istituti scolastici della regione Friuli Venezia Giulia, data la peculiarità della distribuzione delle autonomie scolastiche nel territorio, vi è una carenza di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario; vi è inoltre la necessità di attribuire ore eccedenti ai docenti di sostegno preferibilmente forniti del titolo di specializzazione o di una pregressa esperienza sul sostegno al fine di migliorare l'inclusione scolastica e di integrare l'assegnazione di ore in deroga da parte dell'Ufficio scolastico regionale; vi è la necessità di incrementare la disponibilità di organico destinato alle scuole in ospedale e alla didattica a domicilio e sussistono, anche nell'anno scolastico 2022 – 2023, situazioni di reggenza di personale Dirigente scolastico (DS);
- b) gli Istituti scolastici, in particolare quelli del primo ciclo, non hanno a disposizione sufficiente personale per l'assistenza tecnica per l'utilizzo della strumentazione informatica; tale carenza determina l'impossibilità di gestire le numerose esigenze connesse alla digitalizzazione amministrativa e didattica delle attività delle scuole;
- c) Il Ministero dell'Istruzione ha finanziato, ai sensi dell'articolo 5 bis del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, attraverso l'Ufficio scolastico regionale, le Istituzioni scolastiche per la realizzazione di progetti finalizzati *“alla promozione di iniziative di recupero e*

*consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS –CoV-2, attraverso attività gratuite extrascolastiche, quali attività culturali, attività sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio e sostegno psicologico”, secondo le modalità e i criteri di riparto stabiliti dal decreto ministeriale 1.6.2022, n. 150 (Fondo per i ristori educativi);*

- d) vi è la necessità di supportare le scuole situate in contesti montani di particolare marginalità, in modo da non rendere disagiata la frequenza scolastica e salvaguardare il diritto allo studio degli alunni residenti in quei territori, anche con riferimento al mantenimento delle pluriclassi;
- e) vi è la necessità di creare una *task force* a supporto delle scuole per la gestione delle attività connesse all'utilizzo dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione del “Piano scuola 4.0”, finalizzato alla creazione di ambienti innovativi di apprendimento e di laboratori per le professioni digitali del futuro, e per il coordinamento tra gli interventi previsti a livello nazionale e regionale nell'ambito del Programma regionale per la scuola digitale di cui al capo VI della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13;

### **TENUTO CONTO CHE**

- a) vi è una consolidata volontà delle Parti, attraverso il presente Protocollo, di individuare e mettere in atto un insieme organico di soluzioni operative a valere per l'anno scolastico 2022-2023 che consentano di garantire la qualità del servizio di istruzione, intervenendo su alcuni temi prioritari, quali l'organico delle scuole, l'informatizzazione, la creazione di contesti di apprendimento alternativi all'aula didattica, lo sviluppo e la valorizzazione dei servizi scolastici nelle zone montane;
- b) la Regione e l'Ufficio scolastico regionale, nell'ambito delle rispettive competenze in materia di istruzione e in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione, intendono garantire la piena operatività e la qualità del servizio di istruzione del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia, provvedendo con gli strumenti e i dispositivi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- c) i criteri di selezione delle scuole beneficiarie dei vari interventi sono trasparenti ed oggettivi e condivisi tra le Parti;

### **CONSIDERATO CHE**

- a) le Parti intendono attivare più interventi tra loro integrati, sulla base dei contenuti del presente Protocollo con risorse finanziarie regionali a valere per l'anno scolastico 2022-2023, come di seguito evidenziato:
  - I. sostenere l'incremento della dotazione di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle scuole statali per assicurare il funzionamento dei servizi, con particolare riferimento alle scuole ubicate in aree montane di particolare marginalità, classificate come “aree interne”;
  - II. attribuire ore eccedenti ai docenti di sostegno preferibilmente forniti del titolo di specializzazione o di una pregressa esperienza sul sostegno per migliorare l'inclusione scolastica ed integrare l'assegnazione di ore in deroga attribuite dall'Ufficio scolastico regionale;
  - III. sostenere l'incremento della dotazione oraria di docenti a supporto della didattica nelle scuole in ospedale, in aggiunta del personale finanziato con fondi ministeriali;
  - IV. sostenere l'incremento della dotazione oraria di personale scolastico per favorire, nelle scuole affidate in reggenza, il supporto amministrativo e organizzativo ai Dirigenti scolastici che svolgono i relativi incarichi di reggenza e ai Dirigenti dei servizi generali e amministrativi delle medesime scuole;
  - V. sostenere l'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica per l'utilizzo delle strumentazioni informatiche nelle Istituzioni scolastiche statali;

- VI. Sostenere le iniziative delle scuole finalizzate al recupero e al consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti soggetti a misure di isolamento a causa dell'infezione da SARS-COV-2 presentati dalle istituzioni scolastiche all'Ufficio scolastico regionale e dallo stesso dichiarati ammissibili ma non finanziati con il "Fondo per i ristori educativi" di cui all'articolo 5 bis del decreto legge 1/2022 per carenza di risorse;
  - VII. Intervenire a supporto di specifiche situazioni critiche, con particolare riferimento alle pluriclassi in condizioni di disagio e con problematiche di sostenibilità per l'insufficienza di personale docente;
  - VIII. Intervenire a supporto delle scuole che gestiscono fondi previsti dal PNRR nell'ambito del "Piano scuola 4.0" e per garantire il necessario raccordo tra le azioni previste a livello nazionale e regionale finalizzate alla transizione digitale della scuola;
- b) le Parti, al fine di coordinare le attività e monitorare il loro avanzamento all'interno di ogni dispositivo previsto, intendono altresì attivare un Tavolo di lavoro;

### **VISTO**

l'articolo 7, commi da 11 a 14, della legge regionale 5 agosto 2022, n.13, secondo cui:

- a. In considerazione dell'esigenza di garantire la qualità del servizio di istruzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, un Protocollo di intesa allo scopo di supportare le esigenze didattiche e organizzative negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, per l'anno scolastico 2022-2023.
- b. Il Protocollo di intesa è diretto a consentire l'utilizzo di personale ausiliario, tecnico e amministrativo, con oneri a carico della Regione, a intervenire su ulteriori aspetti e criticità riferiti all'anno scolastico 2022-2023, con oneri a carico della Regione.
- c. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del Protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione, nel rispetto delle finalità della norma.
- d. Il Protocollo individua le istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.
- e. Per le finalità previste è destinata la spesa di complessiva di 3 milioni di euro a carico del capitolo 11137/S del bilancio regionale, di cui 1 milione di euro posto a carico del bilancio per l'anno 2022 e 2 milioni di euro posti a carico del bilancio per l'anno 2023;

Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### ***Articolo 1 – Ambito di applicazione***

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.
- 2. Il presente Protocollo intende garantire la qualità del servizio di istruzione delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia, e a tal fine prevede la realizzazione degli interventi di seguito specificati a valere per l'anno scolastico 2022-2023:

- I. in attuazione della legge regionale 5 agosto 2022, n.13, finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle istituzioni scolastiche statali per la copertura delle carenze, con particolare riguardo alle scuole ubicate in territori montani di particolare marginalità, classificate come "aree interne";
- II. in attuazione della legge regionale 5 agosto 2022, n.13, finanziamento dell'incremento dell'orario aggiuntivo di cattedra dei docenti di sostegno delle scuole statali, o di una integrazione delle ore attribuite in deroga dall'Ufficio scolastico regionale;
- III. in attuazione della legge regionale 5 agosto 2022, n.13, finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di docenti a supporto della didattica nelle scuole in ospedale e a domicilio, in aggiunta del personale pagato con fondi ministeriali;
- IV. in attuazione della legge regionale 5 agosto 2022, n.13, finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale scolastico per favorire, nelle scuole affidate in reggenza, il supporto amministrativo e organizzativo ai Dirigenti scolastici che svolgono i relativi incarichi di reggenza e ai Dirigenti dei servizi generali e amministrativi;
- V. in attuazione della legge regionale 5 agosto 2022, n.13, e in conformità alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, Capo VI, finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza per l'utilizzo delle strumentazioni informatiche nelle istituzioni scolastiche statali, con priorità agli istituti comprensivi;
- VI. In attuazione della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, finanziamento di progetti presentati dalle istituzioni scolastiche all'Ufficio scolastico regionale e non finanziati per carenza di risorse statali con il "Fondo per i ristori educativi" di cui all'articolo 5 bis del DL 1/2022 e finalizzati alla realizzazione di iniziative di recupero e consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse da parte degli studenti che sono stati soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da SARS-COV-2;
- VII. In attuazione della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale docente per sopperire a particolari criticità presenti in alcune scuole del sistema scolastico regionale, con priorità alle pluriclassi con problematiche di sostenibilità legate alla carenza di personale docente;
- VIII. In attuazione della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13, finanziamento degli oneri derivanti all'istituzione di una *task force* finalizzata a supportare le scuole per la gestione delle attività connesse all'utilizzo dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione del "Piano scuola 4.0" e a raccordare gli interventi previsti a livello nazionale e regionale nell'ambito del Programma regionale per la scuola digitale di cui al capo VI della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13.

**Articolo 2 – Finanziamento dell'incremento della dotazione di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario**

1. In attuazione della legge regionale 5 agosto 2022, n.13, la Regione provvede al finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle istituzioni scolastiche statali appartenenti al sistema scolastico regionale, con particolare riguardo alle scuole ubicate in territori montani di particolare marginalità, classificate come "aree interne";
2. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco

definitivo delle istituzioni scolastiche statali destinatarie della misura in oggetto, con specificata la quota a carico della Regione ai sensi della legge regionale 13/2022.

3. L'elenco di cui al comma 6 contiene per ogni istituzione scolastica statale, l'indicazione dell'incremento della dotazione oraria di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario previsto e le conseguenti somme assegnate. La quota spettante alle scuole situate in territori montani di particolare marginalità è incrementata del 50% rispetto a quella prevista per le rimanenti scuole. Al fine di determinare la quota spettante a ciascuna istituzione scolastica sulla base del predetto comma 2, la Regione fornirà all'USR l'elenco delle scuole beneficiarie.
4. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 1.400.000** (un milione quattrocentomila).
5. Sono ammissibili a finanziamento regionale esclusivamente le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario delle istituzioni scolastiche statali a valere per l'anno scolastico 2022 – 2023.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2022 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario per tutto l'anno scolastico 2022 – 2023 nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 12.
10. A titolo di rendicontazione delle spese finanziate con fondi regionali, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2023:
  - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
  - b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. L'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alle istituzioni scolastiche statali ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro e provvede agli eventuali monitoraggi degli interventi durante l'anno scolastico 2022 – 2023 e a chiusura delle attività scolastiche.
12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2023.
13. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
14. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e l'eventuale somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

**Articolo 3 – Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale docente di sostegno**

1. Con riferimento all'anno scolastico 2022-2023 e in attuazione della legge regionale 6 agosto 2022, n.13, la Regione provvede al finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale docente di sostegno delle istituzioni scolastiche statali, ad integrazione delle assegnazioni in deroga da parte dell'Ufficio scolastico regionale.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 250.000** (duecentocinquantamila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale docente di sostegno a valere per l'anno scolastico 2022 – 2023.
4. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle istituzioni scolastiche statali beneficiarie del finanziamento.
5. L'elenco di cui al comma 4 contiene, per ogni istituzione scolastica statale, l'indicazione dell'incremento della dotazione oraria di personale docente di sostegno previsto e le conseguenti somme assegnate.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2022 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula di contratti di prestazione d'opera per tutto l'anno scolastico 2022 – 2023 nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
10. A titolo di rendicontazione delle spese, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2023:
  - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
  - b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. L'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro e provvede agli eventuali monitoraggi degli interventi durante l'anno scolastico 2022 – 2023 e a chiusura delle attività scolastiche.
12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2023.
13. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
14. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in

cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

**Articolo 4 – Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale docente della scuola in ospedale e dell'istruzione a domicilio**

1. Con riferimento all'anno scolastico 2022-2023 e in attuazione della legge regionale 6 agosto 2022, n.13, la Regione provvede al finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale docente delle istituzioni scolastiche statali a supporto della didattica nelle scuole in ospedale e dell'istruzione a domicilio, in aggiunta del personale assegnato con fondi ministeriali;
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 105.000** (centocinquemila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale docente a valere per l'anno scolastico 2022 – 2023.
4. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle istituzioni scolastiche statali beneficiarie del finanziamento.
5. L'elenco di cui al comma 4 contiene, per ogni istituzione scolastica statale, l'indicazione dell'incremento della dotazione oraria di personale docente previsto e le conseguenti somme assegnate.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2022 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con i docenti per tutto l'anno scolastico 2022 – 2023 nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
10. A titolo di rendicontazione delle spese, ciascuna istituzione scolastica statale presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2023:
  - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
  - b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. L'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro e provvede agli eventuali monitoraggi degli interventi durante l'anno scolastico 2022 – 2023 e a chiusura delle attività scolastiche.
12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2023.
13. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
14. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la

somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

**Articolo 5 – Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale scolastico per attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza dei Dirigenti scolastici reggenti per l'intero anno scolastico e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi**

1. Con riferimento all'anno scolastico 2022-2023 e in attuazione della legge regionale 6 agosto 2022, n.13, la Regione provvede al finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale scolastico per attività di supporto amministrativo e organizzativo in sostegno alle funzioni di competenza dei Dirigenti scolastici e dei Direttori dei servizi generali e amministrativi a favore delle istituzioni scolastiche statali che sono affidate in reggenza per l'intero anno scolastico a Dirigenti scolastici titolari in altra istituzione scolastica.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 150.000** (centocinquantamila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per:
  - l'incremento della dotazione oraria, a valere per l'anno scolastico 2022 – 2023, del personale docente delle istituzioni scolastiche statali che sostituisce il collaboratore del Dirigente scolastico reggente nelle sue ore di lezione o per il supporto amministrativo e organizzativo al Direttore dei servizi generali e amministrativi;
  - l'incremento della dotazione oraria, a valere per l'anno scolastico 2022 – 2023 del personale assistente amministrativo delle istituzioni scolastiche statali per il supporto amministrativo e organizzativo al Direttore dei servizi generali e amministrativi.Non sono ammissibili a finanziamento le spese per le forniture di beni e di servizi esterni.
4. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle istituzioni scolastiche statali beneficiarie del finanziamento.
5. L'elenco di cui al comma 4 contiene per ogni istituzione scolastica statale, l'indicazione dell'importo forfettario assegnato per l'incremento della dotazione oraria del personale scolastico di cui al comma 3.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2022 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono alla stipula dei contratti con il personale scolastico per tutto l'anno scolastico 2022 – 2023 nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche statali provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
10. A titolo di rendicontazione delle spese, ciascuna istituzione scolastica presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2023:
  - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
  - b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.



11. L'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro e provvede agli eventuali monitoraggi degli interventi durante l'anno scolastico 2022 – 2023 e a chiusura delle attività scolastiche.
12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2023.
13. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
14. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

***Articolo 6 – Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica per l'utilizzo di strumentazione informatica***

1. Con riferimento all'anno scolastico 2022-2023, in attuazione della legge regionale 5 agosto 2022, n.13 e in conformità alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, Capo VI, la Regione provvede al finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica per l'utilizzo della strumentazione informatica nelle istituzioni scolastiche statali, con priorità agli istituti comprensivi.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 550.000** (cinquecentocinquantamila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale per l'assistenza tecnica per l'utilizzo della strumentazione informatica nelle istituzioni scolastiche statali a valere per l'anno scolastico 2022 – 2023.
4. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle scuole beneficiarie del finanziamento.
5. L'elenco di cui al comma 4 contiene per ogni istituzione scolastica statale interessata, l'indicazione dell'incremento della dotazione oraria di personale per l'assistenza tecnica per l'utilizzo della strumentazione informatica previsto e le conseguenti somme assegnate.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2022 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale per l'assistenza tecnica per l'utilizzo della strumentazione informatica per tutto l'anno scolastico 2022 – 2023 nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.

10. A titolo di rendicontazione delle spese, ciascuna istituzione scolastica presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2023:
  - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
  - b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. L'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro e provvede agli eventuali monitoraggi degli interventi durante l'anno scolastico 2022 – 2023 e a chiusura delle attività scolastiche.
12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2022.
13. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
14. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

#### ***Articolo 7 – Finanziamento di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti***

1. Con riferimento all'anno scolastico 2022-2023 e in attuazione della legge regionale 5 agosto 2022, n.13, la Regione provvede al finanziamento dei progetti finalizzati alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti di cui all'articolo 5 bis del decreto legge 1/2022, convertito dalla legge 18/2022, presentati all'Ufficio scolastico regionale dalle istituzioni scolastiche.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 150.000** (centocinquantamila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese per le ore aggiuntive di personale interno delle istituzioni scolastiche, per la fornitura di beni e di servizi finalizzate alla realizzazione delle attività indicate all'articolo 5 bis del DL 1/2022 (ristori educativi).
4. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle istituzioni scolastiche beneficiarie del finanziamento.
5. L'elenco di cui al comma 4 contiene per ogni istituzione scolastica, l'indicazione degli estremi della domanda di finanziamento non soddisfatta con il contributo ministeriale, il finanziamento concesso dal Ministero e il finanziamento da assegnare con le risorse regionali.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto.
7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche interessate l'avvenuta approvazione del riparto del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie ai fini della concessione e liquidazione del contributo ai sensi del comma 8.

8. La Regione provvede ad effettuare la concessione e il contestuale versamento anticipato della quota a carico del bilancio 2022 a ciascuna istituzione scolastica beneficiaria.
9. Le istituzioni scolastiche provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
10. A titolo di rendicontazione delle spese, ciascuna istituzione scolastica presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2023:
  - a. relazione illustrativa degli incarichi assegnati e delle attività realizzate;
  - b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. L'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i progetti per la realizzazione dei c.d. "ristori educativi" nel rispetto degli indirizzi del Ministero e provvede agli eventuali monitoraggi degli interventi durante l'anno scolastico 2022 – 2023 e a chiusura delle attività scolastiche.
12. Non sono ammesse proroghe della scadenza dei termini di cui al comma 10. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2023.
13. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
14. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

***Articolo 8 – Finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale docente per il miglioramento didattico e organizzativo delle pluriclassi e per eventuali situazioni di criticità***

1. Con riferimento all'anno scolastico 2022-2023, in attuazione della legge regionale 5 agosto 2022, n.13, la Regione provvede al finanziamento dell'incremento della dotazione oraria di personale docente per intervenire su situazioni di particolare criticità nelle scuole del sistema scolastico regionale, con priorità alla carenza di personale docente nelle pluriclassi.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 400.000,00** (quattrocentomila).
3. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per l'incremento della dotazione oraria del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali a valere per l'anno scolastico 2022 – 2023.
4. L'Ufficio scolastico regionale provvede a trasmettere alla Regione (all'attenzione del Direttore del Servizio Istruzione, università e diritto allo studio) entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del Protocollo, l'elenco delle scuole beneficiarie del finanziamento.
5. L'elenco di cui al comma 4 contiene per ogni istituzione scolastica statale interessata, l'indicazione dell'incremento della dotazione oraria di personale docente previsto e le conseguenti somme assegnate.
6. La Regione provvede con proprio decreto ad approvare il riparto e ad effettuare la successiva concessione con contestuale liquidazione anticipata della quota posta a carico del bilancio 2022 a favore delle istituzioni scolastiche beneficiarie.

7. La Regione d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale comunica alle istituzioni scolastiche statali interessate l'avvenuta concessione del contributo da parte della Regione ai sensi del presente Protocollo, unitamente a tutte le indicazioni operative necessarie.
8. Le istituzioni scolastiche statali interessate provvedono all'assegnazione degli incarichi o alla stipula dei contratti con il personale docente per tutto l'anno scolastico 2022 – 2023 nei limiti delle somme regionali concesse.
9. Le istituzioni scolastiche provvedono a rendicontare le somme ricevute con i tempi e le modalità previste al successivo comma 10.
10. A titolo di rendicontazione delle spese, ciascuna istituzione scolastica presenterà alla Regione entro il 31 ottobre 2023:
  - a. relazione illustrativa dei contratti attivati e delle attività realizzate;
  - b. dichiarazione che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7.
11. L'Ufficio scolastico regionale provvede a fornire alle istituzioni scolastiche ulteriori eventuali indicazioni operative riguardanti i contratti di lavoro e provvede agli eventuali monitoraggi degli interventi durante l'anno scolastico 2022 – 2023 e a chiusura delle attività scolastiche.
12. Non è ammessa la richiesta di proroga del termine di conclusione dell'intervento da parte delle singole istituzioni scolastiche. La proroga dei termini di rendicontazione è ammessa al massimo fino al 31 dicembre 2022.
13. Contestualmente all'approvazione del rendiconto si procede alla liquidazione dell'importo residuo spettante a ciascuna scuola beneficiaria.
14. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l'importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo le modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione.

#### **Articolo 9 – Finanziamento di interventi riguardanti la scuola digitale**

1. Con riferimento all'anno scolastico 2022/2023, in attuazione della legge regionale 5 agosto 2022, n.13, e in conformità al Capo VI della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, la Regione provvede al finanziamento degli oneri derivanti dall'istituzione di una *task force* finalizzata a supportare le scuole del sistema scolastico regionale per la gestione delle attività connesse all'utilizzo dei finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione del "Piano scuola 4.0" e a raccordare gli interventi previsti a livello nazionale e regionale nell'ambito del Programma regionale per la scuola digitale.
2. La *task force* è formata da esperti individuati dalla scuola polo di cui al comma 3 nel settore amministrativo, contabile e nei processi di trasformazione digitale e svolge in particolare le seguenti attività:
  - supporto amministrativo, contabile e tecnico alle scuole del sistema scolastico regionale nella gestione dei fondi attribuiti nell'ambito del "Piano scuola 4.0";
  - raccordo degli interventi previsti a livello nazionale e regionale nell'ambito del Programma regionale scuola digitale.

3. Il coordinamento delle attività della “*task force scuola digitale FVG*” è affidato all’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Magrini Marchetti” di Gemona del Friuli, istituzione scolastica individuata i sensi dell’articolo 40.1, comma 1, lettera b), della legge regionale 13/2018.
4. L’Ufficio scolastico regionale si impegna a collaborare, coinvolgendo nella “*task force scuola digitale FVG*” di cui al comma 2 le unità del “*gruppo di supporto al PNRR del Ministero dell’Istruzione*” di cui all’articolo 47 del decreto legge n. 36/2022, come sostituito dalla legge di conversione 29 giugno 2022 n. 79, e il coordinatore dell’-“*equipe formativa territoriale*” di cui all’articolo 1 comma 725 della legge 145/2018, come modificato dall’art. 1 comma 970 della legge n. 178/2020..
5. La Regione si impegna a destinare l’importo massimo di **euro 150.000,00** (centocinquantamila).
6. Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i costi sostenuti per i compensi degli esperti, di cui al comma 2, individuati dalla scuola polo di cui al comma 3, attraverso appositi avvisi di selezione rivolti a personale interno e/o mediante il ricorso alla fornitura di servizi esterni.
7. La Regione comunica l’assegnazione del contributo all’istituzione scolastica di cui al comma 3 entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Protocollo.
8. L’istituzione scolastica provvede, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 7, all’invio della domanda di contributo, corredata da una relazione illustrativa delle attività da realizzare, unitamente alla previsione di spesa per tipologia di attività.
9. La Regione provvede alla concessione del contributo di cui al comma 5 e alla liquidazione dell’anticipo in misura massima del 70% qualora richiesto dall’istituzione scolastica.
10. Le attività devono concludersi entro il 31 dicembre 2023. Una proroga del termine di conclusione delle attività è ammessa purché motivata e richiesta prima della scadenza.
11. L’istituto scolastico provvede a rendicontare le somme ricevute entro il 28 febbraio 2024 con la presentazione di:
  - relazione illustrativa delle attività realizzate di cui al comma 2;
  - dichiarazione che attesti che l’attività per la quale l’incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia, ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 7/2000.
12. E’ ammessa la proroga del termine di rendicontazione, previa richiesta motivata presentata prima della scadenza. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a sei mesi.
13. Quanto previsto nel presente articolo costituisce parte integrante degli interventi riguardanti l’innovazione metodologica e didattica di cui al Piano regionale scuola digitale 2021-2023.
14. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino inferiori rispetto alla somma resa disponibile dalla Regione, l’importo del finanziamento sarà corrispondentemente ridotto e la somma eccedente già erogata, restituita alla Regione secondo modalità dalla stessa definite. Nel caso in cui i costi effettivamente sostenuti e accertati in sede di rendiconto risultino superiori rispetto al contributo concesso, resta fermo l’ammontare del contributo di cui al comma 5.

### **Articolo 10 – Interventi a favore di alunni profughi provenienti dall’Ucraina**

1. Le Parti si impegnano a disciplinare con apposito atto aggiuntivo interventi a favore degli alunni profughi provenienti dall’Ucraina che si dovessero rendere necessari nel corso dell’anno scolastico 2022-2023, in relazione all’evolversi della situazione internazionale.
2. Per tale finalità la Regione si impegna a destinare la somma massima di **Euro 50.000** (cinquanta mila).

### **Articolo 11 – Impegni tra le Parti**

3. Le Parti si impegnano a garantire una collaborazione reciproca per l'attuazione del presente Protocollo.
4. Il presente Protocollo viene pubblicato sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'Ufficio scolastico regionale.

### **Articolo 12 - Impegno di spesa**

1. Gli impegni di spesa sono assunti dalla Regione successivamente alla sottoscrizione del Protocollo e in ogni caso, prima dell'esecuzione delle attività stesse.
2. Gli impegni di spesa per gli interventi di cui agli articoli dal 2 al 9, nel rispetto delle somme regionali stanziare, non possono superare complessivamente il valore complessivo di **Euro 3 milioni** (di cui euro 1 milione a carico del bilancio per l'anno 2022 e euro 2 milioni a carico del bilancio per l'anno 2023), così come previsto all'articolo 7, comma 14, della legge regionale 5 agosto 2022, n.13.

### **Articolo 13 – Modifiche del Protocollo**

1. Eventuali modifiche dei tempi e delle modalità di realizzazione degli interventi di cui agli articoli dal 2 al 9, rese necessarie per problemi di ordine tecnico-organizzativo, dovranno essere concordate tra le Parti e costituiranno un aggiornamento del Protocollo. Le suddette modifiche potranno essere concordate tra le Parti mediante semplice scambio di corrispondenza, purché non costituiscano modifiche sostanziali del Protocollo ai sensi del comma 3.
2. Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche di carattere sostanziale, le Parti provvedono a una modifica del presente Protocollo con le stesse modalità con cui è avvenuta l'approvazione dello stesso.
3. Per modifiche di carattere sostanziale si intendono le modifiche apportate a uno o più interventi che alterano la natura nonché gli obiettivi specifici preposti al rispettivo intervento, fatto salvo il rispetto delle finalità generali previste dalla norma.
4. L'approvazione delle modifiche è comunque subordinata alle regole di contabilità e del bilancio regionale e alle eventuali ulteriori condizioni di fattibilità tecnica e operativa.
5. Per le modifiche di carattere non sostanziale si applicano le disposizioni previste per i singoli interventi, cui si fa rinvio.

### **Articolo 14 – Tavolo di coordinamento e monitoraggio**

1. Al fine di monitorare la corretta attuazione del presente Protocollo e valutare l'efficacia degli interventi posti in essere in relazione alle finalità di cui all'articolo 1, è costituito un Tavolo di coordinamento e monitoraggio del quale fanno parte i rappresentanti di entrambe le Parti.
2. I nominativi dei rappresentanti al Tavolo sono comunicati con scambio di mail entro 15 giorni dalla data di stipulazione del presente Protocollo.
3. Il Tavolo di cui al comma 1 si riunisce entro un mese dalla stipulazione del presente Protocollo, nonché prima del termine dell'anno scolastico 2022-2023.

**Articolo 15 – Durata del Protocollo**

1. Il presente Protocollo scade il 31 dicembre 2023 e potrà essere prorogato con il consenso delle Parti fino alla data di effettiva ultimazione di tutti gli interventi previsti.

**Articolo 16 - Registrazione e bollo**

1. Il presente atto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, e articolo 1, lettera b) tariffa parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. Ciascuna delle Parti ottempererà alla vigente normativa sul Bollo a proprie spese.

**Articolo 17 – Foro competente**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

**Articolo 18 - Rinvio**

1. Per quanto non specificamente previsto dal presente atto saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per l'Amministrazione regionale in casi analoghi.

Quanto sopra è stato letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**  
**Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia**  
Vicedirettore centrale

**Ufficio scolastico regionale  
per il Friuli Venezia Giulia**  
Direttore generale

(firme digitali ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale")

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE